



## Regolamento 'Custodi del Bello'

### Premessa

La Fondazione Angeli del Bello è una Fondazione di Partecipazione nata nel settembre 2010, promossa dal **Comune di Firenze**, i cui soci fondatori sono **Quadrifoglio s.p.a.** Servizi Ambientali Area Fiorentina e **Associazione Partners Palazzo Strozzi** per promuovere e coordinare progetti e azioni di volontariato urbano volti a migliorare il decoro e la bellezza della città di Firenze, insieme alle sue **50 associazioni iscritte**.

La Fondazione, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende normare la cura "adozione" di aree urbane e spazi verdi da parte di persone, enti ed imprese, nominandole 'Custodi del Bello' (soggetti adottanti).

La Fondazione, con tali "adozioni" si propone di:

- coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
- sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, gli enti, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
- generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
- creare percorsi di cittadinanza attiva, come occasioni di aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
- recuperare spazi comuni avvalorando il concetto di appartenenza;

## Regolamento

### Art. 1 Disposizioni generali

### Art. 2 - Oggetto e disciplina

### Art. 3 - Diritto di rifiuto del potenziale Custode

### Art.4 - Durata dell'adozione



## **Art.5 - Contributo a copertura dell'adozione**

## **Art. 6 - Aspetti fiscali**

## **Art. 7 – Sottoscrizione dell'accordo**

## **Art. 8 – Trattamento dei dati personali**

### **Art. 1 – Disposizioni generali**

Il presente regolamento disciplina, in armonia con le disposizioni dello Statuto e delle leggi vigenti, i criteri e le modalità che la Fondazione promuove nell'adozione di spazi da parte di persone fisiche ed imprese.

Eventuali controversie, su quanto non previsto dal presente regolamento, sono rimesse alla decisione del Consiglio di Amministrazione e persistendo la contestazione al Servizio conciliazione della CCAA di Firenze.

### **Art. 2 - Oggetto e disciplina**

L'adozione prevede il sostegno da parte di persone fisiche, enti ed imprese, di spazi urbani ed aree verdi, nel rispetto della normativa, senza alterare le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

L'adozione avviene a mezzo di apposito accordo sottoscritto tra le parti, denominato '*Accordo Custodi del Bello*' con il quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano alla custodia del bene individuato di comune accordo.

### **Art. 3 - Diritto di rifiuto del potenziale Custode**

La Fondazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare o accettare la richiesta di un potenziale Custode.

Esclude in ogni caso persone, enti e imprese che svolgono attività non allineate al Codice etico della Fondazione e comunque:

- a) facciano propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
- b) promuovano prodotti notoriamente dannosi alla salute e all'ambiente, stili di vita socialmente pericolosi, prodotti farmaceutici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, armi;



- c) diffondano messaggi offensivi e/o violenti, incluse le espressioni di fanatismo ed esaltazione del razzismo e della guerra, nonché qualsiasi immagine, allegoria o testo che contenga, anche implicitamente, messaggi discriminatori in genere;
- d) non rispettino le pari opportunità tra i generi, abbiano atteggiamenti omofobi, facciano uso di immagini, allegorie o testo lesivi della dignità della donna;
- e) siano in contrasto con le proprie finalità, o abbiano direttamente o indirettamente conflitti di interesse, senza obbligo di motivazione.

#### **Art.4 Durata dell'adozione**

L'impegno per l'adozione è pari a due anni, salvo eccezioni.

Nel caso in cui il Custode voglia interrompere il sostegno, è opportuno che lo comunichi almeno 60gg prima dell'ultimo versamento della contribuzione prevista, affinché la Fondazione possa trovare un altro Custode che dia continuità all'adozione.

#### **Art.5 Modalità di erogazione**

Il contributo donato può consistere:

- a) *in somme di denaro erogate alla Fondazione condividendone le finalità;*
- b) *in servizi, beni, lavori e forniture* acquisiti o realizzati a cura e a spese del Custode.

#### **Art. 6 - Aspetti fiscali**

Il trattamento fiscale delle donazioni è regolato dalla normativa vigente.

Essendo la Fondazione iscritta all'Albo delle Onlus, le donazioni ricevute essendo versamenti volontari potranno se canalizzate beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa per privati ed imprese costituenti nella deducibilità da reddito imponibile delle erogazioni effettuate.

#### **Art. 7 – Sottoscrizione dell'accordo**

L'adozione è regolata mediante sottoscrizione di apposito accordo, il quale stabilisce:

- a) L'oggetto, la finalità e la durata;
- b) L'esclusività o non esclusività dello spazio adottato;
- d) Le modalità di erogazione;
- e) Le modalità di utilizzo del logo della Fondazione limitatamente all'attività di Custode;
- f) Le modalità di comunicazione congiunta;
- e) I ruoli e le responsabilità delle parti;
- f) La possibilità di rinnovo;
- g) La disciplina in caso di controversie indicando il foro competente, il ricorso alla conciliazione.



La Fondazione s’impegna a ringraziare pubblicamente il Custode per la valorizzazione sociale conseguente l’attività di Custode.

Proposte di donazione:

### **Art. 8 – Trattamento dei dati personali**

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.n.196 del 2003.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle normative nazionali e regionali in materia.

*Tale Regolamento ha efficacia immediata dall’approvazione del Presidente.*

Firmato: Giorgio Moretti (Presidente)

## **DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ DELLE EROGAZIONI ALLE ONLUS NEL 2016**

**Per accedere all’agevolazione è necessario che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante assegni bancari e circolari. Per le erogazioni effettuate con carta di credito è sufficiente l’estratto conto.**

### **Agevolazioni sulle erogazioni liberali delle persone fisiche ed ai soci delle società di persone.**

Essi possono optare alternativamente tra:

- **la deducibilità**, per le **liberalità in denaro o in natura**, nel **limite del 10% del reddito complessivo**, (compresi anche i redditi da fabbricati assoggettati a cedolare secca), e comunque nella misura massima di 70.000 € annui (art. 14 c. 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. n. 80/2005).
- **la detrazione dall’Irpef del 26%** calcolata sul limite massimo di 30.000 € per un risparmio fino a 7.800 € (fino al 2014 il limite era di 2.065,83 €). Nel calcolo dei 30.000 € sono compresi anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità, da indicare nel quadro degli oneri con il codice spesa “20”.



### **Agevolazioni sulle erogazioni liberali delle imprese**

In questa categoria rientrano le società di capitali o cooperative o consorzi od enti di diverso tipo, pubblico o privato, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (cioè uno degli altri soggetti passivi dell'Ires). Questi contribuenti possono optare alternativamente tra:

- **la deducibilità**, per le **liberalità in denaro o in natura**, nel **limite del 10% del reddito complessivo** dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui (art. 14 c. 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. n. 80/2005).
- **la deduzione dal reddito imponibile Ires del 2%** del reddito d'impresa dichiarato per un importo massimo di 30.000 € (c. 2 lettera h, art 100 tuir).

Sono inoltre **deducibili dal reddito imponibile Ires** le “**spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato**, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (cioè del costo del lavoro), così come risultano dalla dichiarazione dei redditi”. Queste norme, riportate nelle lettere h) ed i) del c. 2 dell'art. 100 del t.u.i.r., non sono state modificate dalla legge n. 96/2012. Anche esse furono introdotte dal c. 1 dell'art. 13 del d.lgs. n. 460/1997.

Le **derrate alimentari e i prodotti farmaceutici** alla cui produzione od al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, ceduti gratuitamente alle Onlus **non sono considerate ai fini del calcolo del reddito d'impresa tassato con l'Ires o con l'Irpef**. Lo stesso discorso vale **per i beni non di lusso** oggetto di attività d'impresa **che presentano vizi e imperfezioni** che non ne consentono la vendita qualora il costo specifico complessivo non superi il 5% del reddito d'impresa dichiarato. **Ai fini dell'Iva queste cessioni rappresentano operazioni esenti dall'imposta**, ai sensi del numero 12 dell'art. 10, anche se i beni ceduti non hanno un costo unitario superiore a € 50.00 (fino al 2014 erano 25,82 €) oppure se per essi non è stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione del bene ceduto, la detrazione dell'Iva relativa al prezzo di esso, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 633/1972. La legge di stabilità 2016 ha innalzato a **15.000 €** (in precedenza era 5.164,57 €) **il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la comunicazione** di cui all'art. 10, c. 1, n. 12), DPR n. 633/72 al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e alla GdF.